



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE ECONOMALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione delle spese economali della Struttura commissariale in conformità alle norme applicabili e vigenti in materia contrattuale e di contabilità.
2. Sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento i contratti d'appalto, le consulenze e i contratti di conto corrente.
3. Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti e sono dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della Struttura commissariale.
4. In ogni caso, gli acquisti effettuati mediante il ricorso alle spese economali sono da considerarsi ipotesi eccezionali.
5. Le spese economali di cui al Regolamento sono escluse dall'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 (e dalle sanzioni di cui all'art. 6) della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 2

Spese economali ammissibili

1. Le spese economali sono funzionali alla gestione commissariale per la quale risulti antieconomico e quindi non conforme ai canoni di efficienza ed efficacia il ricorso al normale sistema di acquisizione.
2. L'esistenza della gestione di spese c.d. "economali", per acquisti di beni di entità limitata che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso all'ordinario procedimento di acquisto comporterebbe un dispendioso quanto superfluo aggravio di tempi e procedure rispetto al valore commerciale dei beni e servizi.
3. Le spese economali sono effettuate nei seguenti termini:
 - a) l'ammontare di tutte le spese economali che si possono sostenere in un anno solare non può superare gli € 10.000,00;
 - b) l'importo massimo quotidiano consentito per l'impiego della cassa contanti è pari ad € 1.000,00;
 - c) tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Commissario Straordinario, in casi particolari quando il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico, oltre che nei casi di urgenza;
 - d) ciascuna spesa economale deve avere importo modesto, in analogia con il divieto di frazionamento artificioso, al fine di ricondurla alla definizione ed alla disciplina delle spese economali;

- e) tutte le spese, fatto salvo il pagamento di bolli, imposte, vidimazioni e tasse, devono essere comunicate e preventivamente approvate dal Commissario straordinario;

Articolo 3 **Requisiti delle spese economali**

1. Le spese economali sono ammissibili alle seguenti condizioni:
 - a) non possono avere carattere continuativo, ripetitivo e abituale;
 - b) devono attenersi a necessità urgenti e comunque non riconducibili a contratti di appalto o accordi quadro già in essere;
 - c) non possono essere effettuate nei confronti dello stesso operatore economico in via continuativa.
2. Le spese devono presentare carattere di urgenza, indifferibilità, imprevedibilità oltreché non programmabili.

Articolo 4 **Tipizzazione delle spese economali ammissibili**

1. Le spese di natura economale che possono essere assunte a carico dei fondi a disposizione del Commissario Straordinario, nel limite sopra indicato, sono le seguenti:
 - a) acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
 - b) spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio e manutenzione automezzi;
 - c) spese per pedaggi autostradali;
 - d) spese per facchinaggio e trasporto;
 - e) acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
 - f) spese per missioni e trasferte;
 - g) canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi, internet e permessi necessari ai fini dell'attività commissariale;
 - h) acquisto di libri, giornali e pubblicazioni, inerenti all'attività commissariale;
 - i) spese diverse per il funzionamento della Struttura Commissariale;
 - j) spese di rappresentanza nel caso di visite o incontri presso gli uffici del Commissario di esponenti politici o governativi di rilievo nazionale o internazionale;
 - k) spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
 - l) spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti per la Struttura Commissariale non rientranti in nessuna delle categorie indicate ai punti precedenti (a titolo di esempio: attrezzature tecniche, lavaggio divise, ecc.).
2. Le spese di natura economale possono essere effettuate anche attraverso web server internet delle ditte fornitrici dei beni richiesti, per le tipologie e nei limiti di spesa di cui ai precedenti articoli. In tal caso il titolare assume tutte le informazioni necessarie a garantire l'affidabilità del fornitore, nonché le misure idonee ad effettuare il pagamento in regime di sicurezza.

Articolo 5
Modalità di pagamento di spese economali

1. Le spese economali in argomento possono essere sostenute dal personale dipendente autorizzato dal Commissario straordinario a sostenere l'acquisto, mediante anticipo delle stesse.
2. Le spese di cui sopra devono essere documentate da scontrino/ricevuta fiscale parlante o altri titoli validi agli effetti fiscali, purché descrivano, ove possibile, il bene od il servizio acquistato. Per i pagamenti di modesta entità sarà sufficiente lo scontrino fiscale.
3. Per i pagamenti extra UE, in valuta, di volta in volta il Commissario Straordinario potrà preventivamente autorizzare il rimborso a quei dipendenti che, nell'interesse esclusivo della Struttura Commissariale, avessero effettuato pagamenti per beni o servizi non altrimenti disponibili in valuta Euro o non acquisibili secondo le consuete modalità, con strumenti di pagamento personali, che saranno rimborsati solo dietro presentazione di dettagliata documentazione.
4. Il Commissario provvede con apposito decreto al rimborso delle spese sostenute in favore del dipendente che ha anticipato le spese nel mese successivo a quello in cui sono state sostenute.